

presidente e che invece potrebbero stare in tribunale a giudicare le cause civili e penali. Occorre ad ogni modo provvedere perchè si tratta di grave questione che si riferisce non solo al buon andamento della giustizia, ma anche alla tutela degli interessi delle parti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli che ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro a voler presentare un disegno di legge, col quale dal 1° gennaio 1902 tutti i funzionari tanto della magistratura giudicante quanto della requirente, che saranno promossi in Corte di appello come in Cassazione siano rispettivamente compresi in una graduatoria unica, come avviene attualmente pel Tribunale. »

Cimorelli. L'ordine del giorno, che ho avuto l'onore di presentare, enuncia un concetto semplicissimo, da me già svolto nella discussione generale.

Vorrei che anche nelle Corti d'appello e di Cassazione fosse unificata la graduatoria dei magistrati. Con la legge 8 giugno 1890 le carriere della magistratura giudicante e del Pubblico Ministero furono dichiarate distinte in quanto alle funzioni, ma eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio e alle promozioni. E giacchè si è unificata la graduatoria per i giudici e i sostituti procuratori del Re penso si debba unificarla anche per quanto riguarda i magistrati d'appello e di cassazione.

Il concetto dell'onorevole Zanardelli, nel dettare l'articolo 18 di quella legge, fu quello di eliminare l'antagonismo che esisteva fra la magistratura giudicante e la magistratura requirente; e però non si sa intendere perchè l'unificazione della graduatoria non debba avvenire anche per le Corti di appello e di Cassazione.

Con la accennata disposizione si ebbe inoltre in animo di evitare che il ministro potesse fare concessioni di favore rispetto ai passaggi dalla magistratura requirente alla giudicante.

Posso ammettere che il ministro presente non si faccia guidare da intendimenti di favore, e che per l'ordinario tali provvedimenti siano ispirati soltanto da ragioni di servizio; ma certamente fino a che le due categorie sono distinte, il passaggio dall'una all'altra può essere concesso anche per uno

speciale favore, cioè per una di quelle ragioni politiche, che s'impongono col regime parlamentare.

Perciò insisto nel raccomandare all'onorevole ministro di volere accogliere il concetto del mio ordine del giorno, tanto più che nel suo discorso abilissimo di ieri egli si mostrò propenso a soddisfare questo che è il desiderio vivissimo della magistratura. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Todeschini.

Todeschini. Vorrei che l'onorevole ministro chiarisse i suoi propositi intorno al modo come la polizia giudiziaria adempie al suo ufficio durante il periodo di istruzione dei processi penali, perchè, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale, per i reati di competenza del tribunale è il giudice istruttore incaricato dell'istruzione.

È avvenuto invece nell'istruzione del procedimento, per un fatto del quale si è occupata anche la Camera, che il giudice istruttore sia stato troppo frequentemente sostituito dalla polizia giudiziaria.

All'articolo 56 del Codice di procedura penale è detto che la polizia giudiziaria è incaricata di raccogliere le prove dei reati, ma è detto altresì all'articolo 67...

Presidente. Ma questa è questione di riforma del Codice; che cosa c'entra qui?

Todeschini. Mi fermo qui...

Presidente. È mio dovere richiamarla all'argomento.

Todeschini. Vengo senz'altro alla conclusione e dico che se la polizia giudiziaria ha l'incarico di raccogliere le prove dei reati, essa per l'articolo 67 ha anche il dovere di fare intervenire due testimoni in tutte le sue operazioni. Ora nel periodo di istruzione del processo da me ricordato, la polizia giudiziaria ha proceduto all'interrogatorio di tutti coloro che supponeva potessero fornire notizie senza farsi assistere da due testimoni...

Presidente. Torno a ripeterle che questo non è l'argomento del capitolo 21.

Todeschini. Ora quale è la fede che la magistratura giudiziaria può prestare alle prove raccolte dall'autorità di pubblica sicurezza, quando questa non abbia seguito le norme del Codice di procedura penale?

Quindi chiedo al ministro se non creda opportuno di richiamare gli uffici di istruzione all'osservanza delle disposizioni del Co-